



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 13 gennaio 2021 n.3

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 7 della Legge 9 novembre 2020 n.196;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.26 adottata nella seduta del 29 dicembre 2020;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RILIEVI DESCRITTIVI FOTOGRAFICI E DATTILOSCOPICI AGLI STRANIERI CHE INTENDANO SOGGIORNARE O RISIEDERE IN REPUBBLICA

Art. 1

(Obbligo dei rilievi)

1. L'obbligo dei rilievi descrittivi, fotografici e dattiloscopici è a carico di tutti gli stranieri richiedenti o già titolari di permesso di soggiorno o di residenza in Repubblica. Ai sensi del presente decreto delegato, per stranieri si intendono tutte le persone con cittadinanza diversa da quella sammarinese e di Paese membro dell'Unione europea.
2. Il mancato adempimento all'obbligo di sottoporsi ai rilievi preventivi comporta l'impossibilità di ottenere la concessione o il rinnovo del permesso di soggiorno o la concessione della residenza nella Repubblica di San Marino, ai sensi della normativa vigente.
3. Allo straniero di cui al comma 1 già residente in Repubblica che non ottemperi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto delegato all'obbligo dei rilievi descrittivi, fotografici e dattiloscopici presso il Corpo della Gendarmeria - Ufficio Stranieri, è comunicata, tramite raccomandata inviata all'indirizzo di residenza risultante dal Registro della Popolazione, la revoca della residenza dall'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, che adotta il provvedimento a seguito alla relativa comunicazione del Corpo della Gendarmeria - Ufficio Stranieri.
4. La revoca della residenza produrrà i suoi effetti trascorsi 90 giorni dalla data dell'invio della raccomandata di cui al comma 3, eseguita secondo le modalità previste per legge. Entro tale data lo straniero potrà sempre presentarsi presso il Corpo della Gendarmeria - Ufficio Stranieri e sanare la propria posizione. In tale evenienza, il Corpo della Gendarmeria - Ufficio Stranieri ne darà comunicazione all'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.

5. I rilievi delle impronte non sono obbligatori per i rappresentanti diplomatici accreditati; inoltre ne sono esentati i minori di età inferiore ai quattordici anni.

6. I rilievi dovranno essere eseguiti dal Corpo della Gendarmeria - Ufficio Stranieri al momento della presentazione della domanda per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, o della domanda per ottenere la residenza, nelle modalità di seguito riportate. Sarà obbligatorio sottoporsi ai rilievi dattiloscopici nel momento in cui il Corpo della Gendarmeria - Ufficio Stranieri sarà dotato degli strumenti tecnologici idonei. L'avvenuta dotazione della strumentazione idonea a eseguire i rilievi dattiloscopici, sarà formalmente comunicata dal Corpo della Gendarmeria - Ufficio Stranieri agli uffici e organismi competenti alla concessione della residenza in Repubblica.

7. Il trattamento dei dati personali conseguente al rilievo descrittivo, fotografico e dattiloscopico, ai fini del presente decreto delegato, è effettuato per scopi di sicurezza nazionale. Pertanto, a tale trattamento non si applica la Legge 28 dicembre 2018 n. 171.

Art. 2

(Modalità dei rilievi)

1. I soggetti interessati a ottenere o mantenere la residenza o rinnovare il permesso di soggiorno in Repubblica, dovranno preliminarmente sottoscrivere presso il Corpo della Gendarmeria - Ufficio Stranieri un modulo di richiesta contenente anche l'acquisizione del consenso al trattamento dei propri dati personali e biometrici, nel quale sono riportate le finalità e modalità del trattamento e le condizioni di conservazione di tali dati.

2. Il personale del Corpo della Gendarmeria - Ufficio Stranieri esegue i rilievi dell'immagine fotografica digitalizzata nel formato ICAO a colori del viso, senza occhiali o altri impedimenti, da cui sia possibile distinguere: capelli, occhi, orecchie, sopracciglia, naso, bocca, mento, eventuali segni particolari e il rilievo dattiloscopico con acquisizione delle impronte delle dita di entrambe le mani e quelle relative ai palmi, nonché del profilo palmare effettuato con strumentazione digitale.

Art. 3

(Utilizzo e conservazione dei rilievi descrittivi, fotografici e dattiloscopici)

1. Le informazioni raccolte con i rilievi descrittivi, fotografici e dattiloscopici sono trattate con le seguenti finalità e modalità:

- stampa dell'effigie e degli altri elementi previsti sulla carta di residenza o sul permesso di soggiorno;
- memorizzazione dei rilievi previsti all'interno del microchip presente nei documenti del permesso di soggiorno e carta di residenza, secondo standard di sicurezza internazionali;
- memorizzare negli archivi elettronici di pertinenza del Corpo della Gendarmeria - Ufficio Stranieri tutti gli elementi inseriti nel documento di riconoscimento. Le impronte digitali rilevate potranno essere temporaneamente memorizzate negli archivi del Corpo della Gendarmeria - Ufficio Stranieri per il loro trattamento, ai sensi della normativa vigente o in base alle procedure previste da accordi internazionali e immediatamente eliminate al termine di tali processi;
- memorizzare nel database Spis/Identisystem in dotazione al Corpo della Gendarmeria, per l'uso esclusivo di polizia e di cooperazione internazionale in materia di attività preventiva, identificazione, indagine, nonché verifiche per la sicurezza nazionale e altre finalità di sicurezza pubblica.

Art. 4

(Trasferimento dati tra Corpi di Polizia e Autorità Estere)

1. Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un altro Paese o un'Organizzazione Internazionale, compresi i trasferimenti successivi di dati personali verso un altro Paese o un'altra Organizzazione Internazionale, ha luogo soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il trasferimento è necessario per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, inclusa la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
 - b) i dati personali sono trasferiti al titolare del trattamento in uno Stato appartenente all'Unione europea o a un'Organizzazione Internazionale che sia un'autorità competente per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
 - c) i dati personali sono trasferiti al titolare del trattamento di un altro Paese non appartenente all'Unione europea nei confronti del quale la Commissione europea ha adottato una decisione di adeguatezza, a norma della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016, oppure, in mancanza di detta decisione, qualora il Paese abbia sottoscritto con la Repubblica di San Marino accordi o trattati bilaterali che prevedano lo scambio di dati personali e disciplinino garanzie adeguate per il loro trattamento in conformità al presente decreto delegato.

Art. 5

(Verifiche durante i controlli stradali)

1. L'accertamento preventivo di sicurezza può essere eseguito anche durante i controlli stradali; i dati di uno straniero presente in territorio, compresi quelli dattiloscopici, una volta rilevati, potranno essere confrontati con quelli presenti nelle banche dati disponibili in territorio o con quelle presenti in altro Stato dell'Unione europea od Organizzazione Internazionale, riconosciute adeguate dalla Commissione europea ai sensi della Direttiva (UE) 2016/680.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 gennaio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini